R.G. n. 31/18
(Proc. P.A. 1/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2018, riunitosi in Roma, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri, così composto:
Avv. Lina Musumarra - Presidente
Avv. Paolo Clarizia - Componente
Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Claudio Delnevo (Tessera FISE n. 000966/E)

Premesso che

- con atto d'incolpazione depositato il 14 novembre 2018, il signor Claudio Delnevo è stato deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere della violazione di cui "*all'art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 5, co. 1, dello Statuto*";
- la Procura Federale ha contestato al signor Delnevo il tardivo pagamento della multa di CHF 100,00, elevata nei suoi confronti dalla FEI, in occasione del concorso internazionale "San Giovanni in Marignano" del 16 agosto 2017 per il cavallo Quasso con la motivazione "*vaccinazione*";
- visto l'art. 47, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 17 dicembre 2018, disponendo la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- il deferito non ha depositato memoria difensiva nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia FISE;
- all'udienza del 17 dicembre 2018 è pervenuta comunicazione del deferito di non poter presenziare per ragioni di salute, certificate. Preso atto della mancata costituzione a mezzo di difensore questo Tribunale ne ha dichiarato la contumacia. Presente la Procura Federale, con l'avv. Anselmo Carlevaro e l'avv. Cristina Varano, il Tribunale l'ha invitata a discutere;
- la Procura Federale, riportatasi all'atto di deferimento e considerato che il pagamento, tardivo, è stato effettuato all'esito dell'avviso di conclusione delle indagini ed intendimento di deferimento, ha concluso per l'applicazione della sanzione della censura;
- il Tribunale si è riservato.

Rilevato che

- occorre innanzi tutto procedere ad una corretta riqualificazione giuridica del fatto, al fine di ricondurre la fattispecie in esame nell'alveo della norma effettivamente violata. La riqualificazione giuridica del fatto è ammessa nel nostro Ordinamento nazionale e, pertanto, per l'espresso

richiamo contenuto nell'art. 21 del Regolamento di Giustizia FISE, anche nell'Ordinamento sportivo.

Né, nella fattispecie in esame, può ostare alla detta riqualificazione la violazione del principio del giusto processo e del contraddittorio, atteso che non muta la connotazione del fatto per quel che concerne i suoi elementi essenziali, né l'oggetto dell'incolpazione, non interferendo pertanto in alcun modo con la predisposizione di un'adeguata difesa. Ciò che muta è soltanto il richiamo alle norme applicabili.

Il deferimento, infatti, è stato effettuato per violazione dell'"*art. 1, co. 2 del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 5, co. 1, dello Statuto*". Il comportamento ascritto al deferito, tuttavia, viola l'art. 1, comma 1 del Regolamento di Giustizia FISE, nella parte in cui statuisce che: "*Costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE*". Nessuna violazione dell'art. 5 dello Statuto può ravvisarsi nel comportamento del deferito, atteso che il detto art. 5 ha come destinatari gli "affiliati" e non i tesserati;

- la FISE, ricevuta in data 16 ottobre 2017 la fattura FEI 146470 relativa alla multa di cui in premessa, ha richiesto in data 18 ottobre 2017 al signor Delnevo "*il pagamento dell'importo relativo pari a Euro 120 (comprensivo di spese bancarie e di segreteria)*". Richiesta che è rimasta priva di riscontro e, pertanto, è stata reiterata, sempre dalla FISE, con numerosi solleciti;
- l'incolpato, con nota del 30 ottobre 2018 – a seguito delle comunicazioni di sollecito di pagamento depositate agli atti e della comunicazione dell'atto di conclusione indagini e contestuale intendimento di deferimento, avvenuta il 29 ottobre 2018 – ha riconosciuto la propria responsabilità e comunicato di aver disposto il pagamento di quanto dovuto, perfezionatosi in data 2 novembre 2018.

Tenuto conto che

- l'estinzione del debito da parte del deferito, in uno con l'ammissione di responsabilità agli atti, permette di considerare pacifico quanto sostenuto, in fatto, nell'atto di incolpazione;
- il pagamento, seppur tardivo, delle somme e l'esiguità delle stesse consentono di ritenere applicabili, a norma del 1° comma dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia FISE, le circostanze attenuanti di cui all'art. 9, lettere *b)* ed *e)*, del Regolamento di Giustizia FISE;
- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano a carico dell'incolpato precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, comma 1, 9, lettere *b)* ed *e)* e 10 del Regolamento di Giustizia FISE,

APPLICA

al signor Claudio Delnevo, in epigrafe generalizzato, la sanzione del richiamo scritto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 24 gennaio 2019.

PRESIDENTE: *f.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia

COMPONENTE RELATORE: *f.to* Avv. Anna Cusimano